



CITTÀ DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Servizi Finanziari e Fiscalità Locale

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 13 IN DATA 16.04.2015 CON LA QUALE SONO STATE APPROVATE LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

Per l'anno 2015 la misura delle aliquote dell'IMU è la seguente:

- **ALIQUOTA 4,5 (quattro,cinque) per mille (abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – 1 sola per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);**
- **ALIQUOTE 8,4 (otto, quattro) per mille per le abitazioni tenute a disposizione, non locate o locate per uso diverso da abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il 1' grado per la parte eccedente la rendita di € 500,00 (compreso 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);**
- **ALIQUOTA 9,6 (nove,sei) per mille per tutte le altre tipologie di immobili.**

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) Ai sensi comma 1 art. 9 bis D.L. 47/14 convertito con modificazioni nella L. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

E' confermata la detrazione prevista, dall'art. 13, comma 10 del D. L. 201/2011, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

Le tipologie di immobili esenti sono definite dall'art. 11 del regolamento di applicazione dell'imposta.